

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO MEDICI SPECIALIZZANDI

RECLUTAMENTO AI SENSI DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm. ha stabilito la possibilità di reclutamento dei medici specializzandi.

In particolare, il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2024” ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'art. 2 bis comma 1 lettera a) e comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 nonché le disposizioni di cui all'art. 2 ter commi 1 e 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e le disposizioni di cui all'art. 2 quinquies, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

L'art.2 bis, comma 1, lett. a) - Incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a 6 mesi - stabilisce che le aziende ed enti del SSN possono avvalersi di specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi così reclutati restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.

L'art. 2 ter incarichi individuali a tempo determinato per la durata di 6 mesi stabilisce che le aziende ed enti del SSN possono conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Per consentire agli specializzandi di comunicare il conferimento di tali incarichi è stato predisposto il seguente [Modulo per dichiarazione incarico](mailto:altaformazione@unige.it) (da inviare ad altaformazione@unige.it)

L'art. 2 quinquies, comma 4 stabilisce la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Per consentire agli specializzandi in Pediatria di comunicare il conferimento di tali incarichi è stato predisposto il seguente [Modulo per dichiarazione incarico sostituzione Pediatra](mailto:altaformazione@unige.it) (da inviare ad altaformazione@unige.it)

RECLUTAMENTO AI SENSI DEL D.L. 30/3/2023 n. 34 art.12

L'art. 12 D.L. 30/3/2023 n. 34 stabilisce che i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, fino al 31 dicembre 2025, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

Inoltre, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

FORMAZIONE SPECIALISTICA A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 (DECRETO CALABRIA)

L'Università di Genova ha sottoscritto con le Regioni sottoindicate l'accordo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145/2018, per consentire alle Aziende sanitarie regionali, accreditate per la tipologia di Scuola, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale gli specializzandi iscritti a partire dal secondo anno di corso.

L'assunzione può essere effettuata dalle Aziende sanitarie regionali, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.

Regione Liguria [Accordo Regione Liguria](#)

Regione Friuli-Venezia Giulia [Accordo Regione Friuli-Venezia Giulia](#)

Regione Lombardia [Accordo Regione Lombardia](#)

Regione Molise [Accordo Regione Molise](#)

Regione Piemonte [Accordo Regione Piemonte](#)

Regione Sicilia [Accordo Regione Sicilia](#)

Regione Toscana [Accordo Regione Toscana](#)

Regione Valle d'Aosta [Accordo Regione Valle Aosta](#)

Regione Veneto [Accordo Regione Veneto](#)

Gli assunti con questa modalità restano iscritti alla scuola di specializzazione, ma non percepiscono il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.

Per consentire agli specializzandi di comunicare l'avvenuta assunzione ai sensi della Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 548-bis è stato predisposto il seguente [modulo](#)

[Dichiarazione assunzione ai sensi della Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 548-bis](#)

(da inviare ad altaformazione@unige.it e a specializzandi.sanita@unige.it)